

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 2

Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008.

(BURC n. 17 del 25 gennaio 2019)

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, in conformità all'articolo 117 della [Costituzione](#), del [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e della [legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#) (Riordino dell'organizzazione turistica regionale) per come modificata della presente legge, promuove l'istituzione di distretti turistici regionali.
2. I distretti turistici regionali hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica in ambito nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dello stesso distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2

(Individuazione dei distretti turistici regionali)

1. I distretti turistici regionali sono istituiti su specifica richiesta di enti locali, reti di imprese turistiche o di associazioni di imprese turistiche o di società di distretto rurali che si occupano di tematiche strategiche di sviluppo riconosciute dalla Regione.
2. I distretti turistici regionali comprendono aree geograficamente omogenee. Per ogni distretto turistico è richiesta la partecipazione di almeno tre comuni con capacità di ospitalità turistica non inferiore a cinquecento posti letto.
3. L'istituzione dei distretti turistici regionali comprende le seguenti fasi:
 - a) costituzione del gruppo di partenariato pubblico-privato formato da comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di categoria, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese ed associazioni turistiche, pro loco, reti di impresa, distretti rurali, con individuazione di un ente capofila scelto tra i soggetti pubblici aderenti;
 - b) sottoscrizione di un protocollo d'intesa, approvato dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti;
 - c) indicazione da parte dell'ente capofila individuato ai sensi dell'articolo 3 e d'intesa con il dipartimento regionale competente in materia di turismo di una conferenza dei servizi decisoria semplificata, ex articolo 14 bis della [legge 7 agosto 1990 n. 241](#), finalizzata alla delimitazione territoriale del distretto turistico regionale;
 - d) approvazione da parte dell'ente capofila, in caso di conclusione positiva della conferenza di cui alla lettera c), della proposta di delimitazione territoriale del distretto turistico regionale;
 - e) approvazione definitiva con delibera di Giunta regionale.

Art. 3

(Protocollo d'intesa)

1. Il protocollo di intesa di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), contiene:
 - a) l'individuazione, tra i soggetti pubblici aderenti, dell'ente capofila del partenariato e del distretto con responsabilità dell'iter amministrativo;

- b) le linee progettuali del distretto turistico regionale con le ricadute di ordine burocratico, fiscale e imprenditoriale che ne derivano.

Art. 4

(Interventi a sostegno dei distretti turistici regionali)

1. Nell'ambito dei distretti turistici regionali, la Regione può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, d'intesa con i ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, progetti pilota al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni volte a:
 - a) riqualificare le aree del distretto;
 - b) realizzare opere infrastrutturali;
 - c) realizzare periodici programmi di aggiornamento professionale del personale;
 - d) promuovere l'introduzione di nuove tecnologie.

Art. 5

(Zone a burocrazia zero)

1. La Regione nell'ambito dei distretti turistici regionali, nei limiti delle proprie competenze, promuove, anche d'intesa con i ministeri competenti, l'istituzione di "zone a burocrazia zero".

Art. 6

(Nautica da diporto)

1. I distretti turistici regionali, di concerto con la Regione e l'Agenzia del demanio e alla luce delle semplificazioni introdotte dall'articolo 3, comma 7, del [decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70](#) (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, con la [legge 12 luglio 2011 n. 106](#), al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#) (Codice della nautica da diporto), allo scopo di incentivare l'attrattività turistica nei propri territori, concorrono, unitamente ai comuni dello stesso distretto a ciò vocati, alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale.

Art. 7

(Piano di sviluppo turistico e Piano esecutivo annuale – [l.r. 8/2008](#))

1. La Regione, in sede di redazione e di aggiornamento del Piano di sviluppo turistico e del Piano esecutivo annuale di cui agli articoli 3 e 4 della [l.r. 8/2008](#), assume come prioritari gli interventi proposti all'interno dei distretti turistici regionali istituiti o riconosciuti ai sensi della presente legge.

Art. 8

(Distretti turistici istituiti ai sensi dell'art. 3, c. 4, [d.l. 70/2011](#))

1. È inoltre riconosciuto quale distretto turistico regionale, il distretto turistico "Altopiano della Sila" istituito con decreto n. 595 del 29 dicembre 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del [d.l.70/2011](#).

Art. 9

(Modifiche alla [l.r. 8/2008](#))

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla [l.r. 8/2008](#):

- a) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" sono sostituite dalle parole "dai distretti turistici regionali";
- b) all'articolo 5 le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" sono sostituite dalle parole "dai distretti turistici regionali";
- c) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
- d) al comma 2 dell'articolo 8, le parole "Sistemi Turistici Locali" sono sostituite dalle parole "distretti turistici regionali";
- e) al comma 2 dell'articolo 9, le parole "Sistemi Turistici Locali (STL)" sono sostituite dalle parole "distretti turistici regionali";
- f) al comma 1 dell'articolo 14, le parole "sistema locale" sono sostituite dalle parole "distretto turistico regionale";
- g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, le parole "Sistema Turistico Locale" sono sostituite dalle parole "distretto turistico regionale".

Art. 10

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'attuazione della presente legge continuano a trovare applicazione le norme relative ai sistemi turistici locali di cui alla [l.r. 8/2008](#).

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.